

STATUTO

REBEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA ITALIA LIBERA 5
Numero REA: FO - 419049
Codice fiscale: 04527080404
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto ai comparenti, con quanto allegato, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore undici

Consta di quattro fogli per quattordici facciate scritte fin qui.

FIRMATO: SANDRA LAGHI

----- MARINI MANUELA

----- MATTEO BONDI

=====

ALLEGATO "A" AL N. 1902= DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Forlì (FC), la Società Cooperativa denominata **"REBEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE"**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 20100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, essa persegue il fine dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite lo svolgimento di attività d'impresa teleologicamente finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 4 e 1, comma primo, let. b) della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle persone in condizioni di fragilità di cui alla Legge Regionale Emilia - Romagna n. 14/2015, ovvero le persone che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria.

In particolare la Cooperativa promuoverà l'inserimento nella vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita sociale derivanti da handicaps fisici e psichici ovvero in condizioni di svantaggio socio - economico.

Per il raggiungimento di tale scopo si punta sull'utilizzo e sulla stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo lavorativo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme all'attività ed alla gestione delle cooperative, trovando in ciò anche occasioni di lavoro adeguate alle loro condizioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territo-

rio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa provvede alla valorizzazione al meglio degli apporti dei soci attuando un duplice scopo mutualistico mediante il conferimento per la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli in genere conferiti prevalentemente dai soci al fine di consentirne il loro collocamento sul mercato alle migliori condizioni economiche possibili, la valorizzazione di tutte le produzioni agricole dei soci, nonché le creazioni artistiche dei soci. In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientando la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti; la protezione e diffusione della cultura locale e contadina anche attraverso la promozione dei prodotti tipici con particolare attenzione al legame esistente tra la produzione ed il territorio, la fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano necessariamente con la cooperativa un ulteriore e non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, indeterminata o stagionale, avventizia bracciantile a tempo pieno o parziale, ovvero in qualsiasi altra tipologia risulti consentita dall'ordinamento del lavoro vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione autonoma e parasubordinata e ferma restando la prevalenza del presupposto rapporto mutualistico cui aderisce in via subordinata l'ulteriore rapporto di lavoro nelle varie forme, nonché una ulteriori regolamentazioni necessari e/o facoltativi per l'esercizio delle attività della cooperativa.

Ai sensi e per effetto della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale la cooperativa persegue nell'ambito della proprio scopo mutualistico l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci ed i correlativi obblighi e diritti sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La valorizzazione degli apporti dei soci sarà oggetto di apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito nello statuto allegato, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/1991, ha come oggetto quello di svolgere le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. ed in particolare:

- Tutte le attività previste dall'art. 2135 del codice civile e del decreto del - Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010, pubblicato in G.U. n. 212 del 10 settembre 2010, riferito alla individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi;
- Tutte le attività attraverso le quali può concretizzarsi la multifunzionalità delle imprese agricole, in quanto finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi sociali;
- L'esercizio di attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata coltivazione di fondi agricoli ovvero silvicoltura o allevamento di animali, ovvero tutte quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine, esemplificativamente acquacoltura idroponica, allevamento sostenibile e simbiotico, aeroponica, fog-ponica, composting ecologico etc. etc.;
- La valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni agricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità delle stesse attraverso la formulazione di un apposito disciplinare di produzione; ad ulteriore garanzia del consumatore la Cooperativa potrà altresì adottare un apposito marchio di qualità registrarlo e depositarlo;
- La partecipazione a mostre e fiere, promuovere iniziative in tutti i settori agricoli, zootecnici e turistici della cooperativa, valorizzare con ogni mezzo i suoi prodotti e migliorare la produzione;
- Lo svolgimento di attività agrituristiche, di fattoria didattica, orto – floro - vivaistiche e comunque tutte quelle funzioni didattiche, ricreative, culturali e sportive connesse alla fruizione ed al godimento delle aree rurali ed agresti comprese le attività ittico – venatorie
- La programmazione e gestione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza soggiorno recupero ed educazione di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
- Progettare, realizzare e gestire per conto proprio e/o per conto terzi percorsi turistici, naturalistici.
- Progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in

età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

- Realizzazioni di orti sociali e orti urbani per attività di ortoterapia e di inclusione sociale;
- Il commercio al dettaglio e all'ingrosso di qualsiasi tipo di prodotto alimentare e/o zootecnico per alimentazione, di detersivi, saponi, prodotti per la pulizia, prodotti disinfestanti e derattizzanti idonei a luoghi, carta igienica, rotoloni ed asciugamani, materiale monouso in plastica e carta, piatti, bicchieri posate e buste, pentolame, cucine e forni, lenzuola e federe, abiti e scarpe da lavoro, macchine per la pulizia, cassonetti e contenitori ecologici.
- Implementare impianti e laboratori di conservazione, di trasformazione e di confezionamento allo scopo di mettere i prodotti di produzione propria e/o conferiti dai soci nei circuiti di mercato;
- Attività di agriturismo e di turismo sociale;
- Progettazione, realizzazione e gestione di eventi, mostre, seminari e/o attività ludiche ricreative;
- Realizzare percorsi formativi, incontri culturali, convegni, seminari allo scopo di promuovere la diffusione del consumo del mangiare sano, e dei prodotti biologici e la salvaguardia del territorio;
- Concorrere alla valorizzazione tecnica ed economica delle produzioni agricole del territorio;
- Offrire servizi legati alla ristorazione, alla vendita e/commercializzazione anche in collaborazione con altre cooperative o aziende del territorio;
- La progettazione, predisposizione, organizzazione, gestione e realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito agricolo, forestale e del verde pubblico e privato, compreso lo sfalcio e potature, la manutenzione delle aree verdi, il giardinaggio, la realizzazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi, aree boschive, impianti di irrigazione;
- Lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione al rispetto ai temi dell'agricoltura sociale e della sostenibilità ambientale attraverso mostre, proiezioni, convegni, seminari, conferenze, viaggi studio e pubblicazioni, trasmissione del know-how interno anche attraverso di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo;
- Produzioni tipiche dell'artigianato e/o della campagna quali ad esempio lavorazione del legno, lavorazione della pietra e dell'argilla;
- Produzione dell'artigianato artistico quali la stampa a ruggine, laboratori di ceramica e/o lavorazioni su stoffe, tessuti, tende, pelli;
- Servizi legati alla ristorazione, alla vendita e/o commercializzazione anche in collaborazione con altre cooperative o aziende del territorio di prodotti agricoli e/o alimentari e/o artigianali;
- Attività di commercio equo e solidale nelle forme previste dalla legge.
- Progettazione, predisposizione, organizzazione, gestione e realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e del verde pubblico e privato, compreso lo sfalcio e potature, la manutenzione delle aree verdi, il giardinaggio, la realizzazione, sistemazione e manutenzione di giardini, parchi, aree boschive, impianti di irrigazione;
- Gestione di strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti per la gestione e/o organizzazione di centri di laboratorio permanenti per l'inclu-

sione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

- Acquistare, costruire, ristrutturare, trasformare o assumere in affitto o comodato fabbricati rurali e residenziali, da adibire ai servizi amministrativi e logistici della cooperativa, ad alloggi per i soci, nonché alla conduzione agricola della cooperativa;

- Acquistare, costruire, ristrutturare, trasformare o assumere in affitto, o in comodato o in qualunque altra forma, e/o gestire, sia direttamente che indirettamente, magazzini, impianti, spacci, stabilimenti e depositi per lavorare, manipolare, confezionare, conservare e vendere al dettaglio e/all'ingrosso i prodotti agricoli e zootecnici propri e conferiti da soci e/o acquistati da terzi;

- Esercitare e realizzare allevamenti di animali domestici e selvatici di tutte le razze, creando tutti gli impianti necessari a tali attività e realizzando le strutture necessarie per il commercio e i relativi servizi e più precisamente: centri e strutture per la doma e/o l'allevamento dei cavalli e dei cani;

- Sviluppare rapporti di collaborazione per conto di associazioni di allevatori, di associazioni sportive e di singoli allevatori e/o proprietari di cani, gatti e/o altri animali da compagnia;

- Progettare, realizzare e condurre scuole di formazione per operatori di "pet-therapy" e ippoterapia, comprese le attività didattiche, ludiche e ricreative;

- Realizzare servizi per la comunità di pronto intervento (svolgimento piccoli lavori nel campo delle riparazioni di qualsiasi genere).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento

dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo

2) Soci lavoratori appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, e alle previsioni dell'articolo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002, nonché alle previsioni dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive integrazioni e modificazioni. Tali soggetti svantaggiati per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative nelle forme dalla legge previste.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo approvazione dei disposti regolamentari ed adesione ai medesimi.

Per le finalità di cui alla lettera b) comma 1 legge 381/1991 la cooperativa impiega alle sue dipendenze un numero di persone non inferiore al trenta per cento dei lavoratori.

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, né i disposti di cui alla legge 03.04.2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa deve assicurare i soci volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile ver-

so terzi.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

3) soci fruitori

4) soci conferenti i propri prodotti per la valorizzazione sociale;

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro venticinque.

L'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di partecipazioni dei soci sovventori ed in generale in tutte le altre ipotesi previsti dalla legge.

Il capitale sottoscritto, nei limiti di legge, dovrà essere integralmente versato al momento della sottoscrizione della quota.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative

All'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di parte-

cipazione predisposti dalla Cooperativa nella misura di assenza continuativa dalle assemblee dei soci per tre anni consecutivi;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

d) la mancata liberazione integrale delle quote sociali sottoscritte e non versate entro tre anni dalla data di ammissione a socio o dalla data di assunzione.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, dei titoli specializzazioni e competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'articolo 37 del presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.2) l'espressa accettazione dei contenuti del regolamento ex art. 6 l.n. 142/2001 e s.m.i.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previ-

sto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta del Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione,

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dal Consiglio di Amministra-

zione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;

b.2) alla osservanza dei disposti contenuti nel regolamento ex art legge 142/2001 e s.m.i.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli eventuali regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 c.c.) e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificare in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 37 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-

cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, anche attraverso il proprio operato o interposta persona fisica o giuridica presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione, in ordine a particolari motivi di convenienza attinente allo sviluppo delle relazioni interaziendali e/o in ordine ai motivi che adducono al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) In qualunque modo arrechi un danno materiale, morale o d'immagine alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli tali da compromettere il normale svolgimento delle attività sociali ponendo in essere comportamenti che compromettono il vincolo fiduciario su cui si base il rapporto sociale
- f) Nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 37 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo il ricorso giurisdizionale al Foro competente ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro nelle varie forme.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno drit-

to di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14, nonché della quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale si è verificata la morte del socio. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e la quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il sovrapprezzo versato non verrà rimborsato.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Co-

perativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 1.000,00 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione,

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare del Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea dei soci che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto, qualunque sia l'ammontare dei conferimenti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso effettuata con lettera raccomandata o mediante PEC.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dall'insieme dei conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. Ciascun socio è possessore di una quota del valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria indivisibile;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per statuto o per deliberazione dei soci, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulla quota e sua alienazione)

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinando:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o da eventuali successive modifiche ed integrazioni;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione,

- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dello statuto;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e s.m.i. e gli eventuali altri regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea dei soci che delibera in merito ai precedenti punti g) e l) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Restano ferme specifiche maggioranze qualificate previste da inderogabili norme di legge o da statuto.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere composta da soci cooperatori.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Per poter essere nominato amministratore occorrono i seguenti requisiti e condizioni:

1. che non siano nella situazione di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2390 Cod. Civ;
2. aver completamente e integralmente sottoscritto e versato per intero tutte quote sociali deliberate dall'assemblea con attestato liberatorio rilasciato dalla società e di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo con la cooperativa;
3. possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per assumere la carica sociale come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 155/2006.

In particolare essi:

- a) non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) devono possedere il diploma di scuola secondaria superiore ovvero specifiche comprovate competenze professionali nei settori che costituiscono l'oggetto principale dell'attività della cooperativa ovvero nella materia cooperativistica e del terzo settore/impresa sociale;

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo non partecipano a quattro sedute consecutive del consiglio di amministrazione, decadono de jure

dall'ufficio.

Decade di diritto dalla carica il Consigliere che perda il requisito di socio, nonché i consiglieri che perdono i requisiti di legge.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, purché la Maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. IL Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di Controllo)

Nei casi obbligatori previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la

società nomina un organo di controllo - il quale si compone di un solo membro se consentito dalla legge ovvero di tre membri effettivi costituenti un collegio, oltre due membri supplenti, con scelta del Presidente da parte dell'assemblea e composto e funzionante in base alla disciplina fissata per le società azionarie, nominato ai sensi di legge - il quale dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea che procede alla nomina designerà i membri dell'organo di controllo e ne fisserà anche la retribuzione.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. e, se previsto dalla deliberazione assembleare di nomina, esercita la revisione legale dei conti della società. In tale caso, i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti presso l'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Delle deliberazioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dall'organo di controllo.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore unico, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Organo di Controllo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire in ogni caso consentito a ciascun avente diritto l'intervento per il tramite di propri mezzi di telecomunicazione, audio o video collegati, a condizione che ricorrano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile all'organo di controllo, ove questo sia nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti sociali, purché relative a diritti disponibili e ove non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione di un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite il procedimento di mediazione sarà risolta in via definitiva da un arbitro, designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto, in via rituale, osservando nel procedimento e nel giudizio le norme inderogabili del codice di procedura civile e provvedendo anche sulle spese.

Sede dell'arbitrato sarà il Comune ove ha sede la Cooperativa.

Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti ex art. 10.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59 e eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-

nare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001 e s.m.i., potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Per quanto concerne gli aspetti dell'agricoltura sociale si applicano le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 2015, n. 141.

FIRMATO: SANDRA LAGHI

----- MARINI MANUELA

----- MATTEO BONDI

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 22 D.Lgs n.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE.
BOLLO ESENTE